

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4375 del 17/08/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BARTOLI LUCA SRL (Imp. v. Per Sassuolo n. 74) FORMIGINE (MO). Rif. Prot. n. 2212/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 16983/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4526 del 17/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA BARTOLI LUCA SRL (Imp. v. Per Sassuolo n. 74) FORMIGINE (MO).

Rif. Prot. n. 2212/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 16983/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 18/5/2017 la Ditta BARTOLI LUCA SRL, avente sede legale in comune di Formigine (MO), v. Per Sassuolo n. 74, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Formigine, v. Per Sassuolo n. 74, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 31/5/2017 con prot. n. 10697;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di verniciatura e sabbiatura industriale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A.;

In data 18/7/2017, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 14190, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 27/7/2017;

Il Comune di Formigine, pur regolarmente convocato, non si è presentato. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito il relativo l'assenso.

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 27/7/2017, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15068 del 28/7/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole, con prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, espresso verbalmente in sede di conferenza dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Sassuolo, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, riportando le osservazioni dello SPSAL emerse a seguito del sopralluogo del 17/07/2017, ovvero:

- le fasi di asciugatura dei pezzi devono avvenire predisponendo aree idoneamente aspirate;
- le aspirazioni delle cabine di verniciatura debbono funzionare continuamente, anche durante le pause dell'attività di verniciatura;
- le taniche di solvente e vernici devono essere mantenute chiuse per evitare diffusione in ambito di lavoro;
- verificata la congruità delle schede di sicurezza prodotte, si raccomanda l'aggiornamento del DVR in conformità alla normativa vigente D.Lgs. 81/08 e REACH.

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 27/7/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 6/2017 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:

- entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA deve essere presentato ad ARPAE (Servizio Territoriale e S.A.C.) e AUSL:

- un progetto per la realizzazione di strutture o aree dotate di idonei impianti di aspirazione dedicate alle fasi di asciugatura dei pezzi;
- un piano di fattibilità per la riduzione dei Composti Organici Volatili (COV), con bilancio dei Composti Organici Volatili considerando la situazione attuale e quella dopo i miglioramenti in progetto con cronoprogramma di attuazione, da sottoporre a valutazione degli Enti competenti.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della Conferenza di Servizi, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013, da rilasciare al Gestore della ditta BARTOLI LUCA SRL per lo stabilimento ubicato in comune di Formigine, v. Per Sassuolo n. 74, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 17/8/2017 con scadenza al 17/8/2032;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta BARTOLI LUCA SRL (Imp. v. Per Sassuolo n. 74) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BARTOLI LUCA SRL intende svolgere in comune di Formigine (MO), v. per Sassuolo n. 74, attività di verniciatura e sabbiatura industriale e, relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Grigliato aspirante 1
2	Grigliato aspirante 2
3	Grigliato aspirante 3
4	Grigliato aspirante 4
5	Cabina di verniciatura 1
6	Cabina di verniciatura 2
7	Cabina di verniciatura 3
8	Cabina di verniciatura 4
9	Sabbiatura

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta il seguente consumo di materie prime:

- sgrassante	18	t/anno
- diluente per sgrassaggio pezzi	10	t/anno
- fondi e antiruggine	23	t/anno
- basi colore	49	t/anno
- catalizzatore	3	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Formigine, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 14190 del 18/7/2017, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 15068 del 28/7/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/7/2017, ha espresso verbalmente parere favorevole, con prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, riportando le osservazioni dello SPSAL emerse a seguito del sopralluogo del 17/07/2017, ovvero:

- le fasi di asciugatura dei pezzi devono avvenire predisponendo aree idoneamente aspirate;
- le aspirazioni delle cabine di verniciatura debbono funzionare continuamente, anche durante le pause dell'attività di verniciatura;
- le taniche di solvente e vernici devono essere mantenute chiuse per evitare diffusione in ambito di lavoro;
- verificata la congruità delle schede di sicurezza prodotte, si raccomanda l'aggiornamento del DVR in conformità alla normativa vigente D.Lgs. 81/08 e REACH.

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 27/7/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 6/2017 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:

- entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA deve essere presentato ad ARPAE (Servizio Territoriale e S.A.C.) e AUSL:
 - un progetto per la realizzazione di strutture o aree dotate di idonei impianti di aspirazione dedicate alle fasi di asciugatura dei pezzi;
 - un piano di fattibilità per la riduzione dei Composti Organici Volatili (COV), con bilancio dei Composti Organici Volatili considerando la situazione attuale e quella dopo i miglioramenti in progetto con cronoprogramma di attuazione, da sottoporre a valutazione degli Enti competenti.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti in progetto risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta BARTOLI LUCA SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Formigine, v. Per Sassuolo n. 74, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

Capacità Nominale	180,4 kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	55,93 t/COV/anno
Emissione totale <u>teorica</u> di solventi	<55,93 t/COV anno <u>di cui</u> :
- convogliate	44,744
- diffuse	11,186

Valore limite di emissione diffusa : $\leq 20\%$ dell'input di solvente

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GRIGLIATO ASPIRANTE 1

portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – GRIGLIATO ASPIRANTE 2

portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – GRIGLIATO ASPIRANTE 3

portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – GRIGLIATO ASPIRANTE 4

portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc

S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CABINA DI VERNICIATURA 1

portata massima	24.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CABINA DI VERNICIATURA 2

portata massima	24.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CABINA DI VERNICIATURA 3

portata massima	24.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – CABINA DI VERNICIATURA 4

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di pulizia di superficie	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di essiccazione	50	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale) in fase di applicazione rivestimento	75	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – SABBIATURA

portata massima	24.000 Nmc/h
altezza minima del camino	8 m
durata	16 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>	
Polveri totali	10 mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE	

Prescrizioni

- 1) L'attività di pulizia delle superfici può avvenire esclusivamente con metodi manuali e con ausilio di stracci.
- 2) Possono essere utilizzati prodotti vernicianti a base acquosa o a base solvente con contenuto di sostanza secca non inferiore al 60% in peso al momento dell'uso.
- 3) Le fasi di asciugatura dei pezzi devono avvenire predisponendo aree idoneamente aspirate.
- 4) Le aspirazioni delle cabine di verniciatura debbono funzionare continuamente, anche durante le pause dell'attività di verniciatura.
- 5) Le taniche di solvente e vernici devono essere mantenute chiuse per evitare diffusione in ambito di lavoro.
- 6) Relativamente alle schede di sicurezza prodotte, si raccomanda l'aggiornamento del DVR in conformità alla normativa vigente D.Lgs. 81/08 e REACH.
- 7) Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA deve essere presentato ad ARPAE (Servizio Territoriale e S.A.C.) e AUSL:
 - un progetto per la realizzazione di strutture o aree dotate di idonei impianti di aspirazione dedicate alle fasi di asciugatura dei pezzi;
 - un piano di fattibilità per la riduzione dei Composti Organici Volatili (COV), con bilancio dei Composti Organici Volatili considerando la situazione attuale e quella dopo i miglioramenti in progetto con cronoprogramma di attuazione, da sottoporre a valutazione degli Enti competenti.
- 8) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.
- 9) Entro il 31 marzo di ogni anno La Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto competente per territorio), la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F".

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli

strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013 (*)

Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003 (*)
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.